

TDM AVVOCATI

Via F. Cavallotti 52B 54033 M. di Carrara (MS)

info@tdmavvocati.it

TRIBUNALE DI PISA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc ante causam

con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

Per la Sig.ra **Cantini Francesca**, C.F.: CNTFNC77R50G843D, nata a Pontedera (PI) il 10/10/1977 ed ivi residente alla via Tosco Romagnola n. 158, rappresentata e difesa dall'Avv. Tilde Baratta (C.F.: BRTTLD84H41F023M fax 0585041923) con studio in Carrara, Via Felice Cavallotti 52B, in virtù di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. e trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi di legge e allegata alla busta di deposito del presente atto e, pertanto, da considerarsi come posta in calce allo stesso. In luogo dell'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede l'Autorità adita si dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni, avvisi e comunicazioni esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvtildebaratta@puntopec.it

-Ricorrente-

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Mannelli, 113, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Pisa, Via Pascoli, 8, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

l'**Istituto scolastico ITCG E. Fermi**, nella persona del Dirigente Scolastico, Dott. Luigi Vittipaldi, con sede in Pontedera, Via Firenze, n. 51, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

e

nei confronti di tutti i docenti che potrebbero essere pregiudicati a seguito dell'accoglimento del presente ricorso;

-Controinteressati-

Premesso in fatto



1. che la Sig.ra Francesca Cantini è docente a tempo indeterminato di lingua e cultura straniera francese - classe di concorso AA24 - nella scuola secondaria di secondo grado (doc. 1);
2. che la Ricorrente presta servizio di ruolo per la sopra indicata classe di concorso a far data dall'anno scolastico 2013/2014, anno di conferma in ruolo presso l'ISIS "F. Zuccarelli" di Pitigliano (GR) (doc. 2);
3. che nell'anno scolastico 2014/2015 ha mantenuto la titolarità di cattedra presso l'ISIS "F. Zuccarelli" di Pitigliano (GR), ma ha ottenuto il servizio in assegnazione provvisoria presso l'ITCG "E. Fermi" di Pontedera (PI), completando l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE) e, precisamente, svolgendo il seguente orario: n. 9 ore settimanali presso l'ITCG "E. Fermi" di Pontedera e n. 9 ore settimanali presso l'IISS "A. Pesenti" di Cascina;
4. che nell'anno scolastico 2015/2016 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dalla provincia di Grosseto alla provincia di Pisa acquisendo la titolarità di cattedra presso il Liceo "G. Marconi" di San Miniato (PI), ma mantenendo il servizio in assegnazione provvisoria presso l'ITCG "E. Fermi" di Pontedera (PI), con cattedra di 18 ore settimanali;
5. che nell'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento provinciale acquisendo la titolarità di cattedra presso l'ITCG "E. Fermi" di Pontedera, dove ha prestato servizio con cattedra di 18 ore settimanali anche negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (doc. 3);
6. che, con comunicazione prot. 6048 del 26/05/2020, l'Ufficio personale docenti dell'ITCG Fermi di Pontedera, a seguito della comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa nella quale è stato evidenziato che presso l'ITCG Fermi stesso *"risultano - per la classe di concorso AA24 (francese) - 5 titolari, 4 cattedre e 6 ore residue"*, ha notificato alla Professoressa Cantini il provvedimento di "docente perdente posto" con l'indicazione di presentare domanda di trasferimento entro e non oltre il giorno 28/05/2020 (doc. 4);
7. che la Ricorrente ha sin da subito manifestato - per le vie brevi - al Dirigente Scolastico la propria contrarietà circa quanto appreso: la stessa, difatti, durante l'anno scolastico 2019/2020, ha fatto parte della commissione per la formazione delle classi prime e terze e, pertanto, è a conoscenza del fatto che la sua posizione di soprannumero non dipende da una diminuzione degli alunni iscritti e, conseguentemente, delle classi, bensì dalla scelta della scuola di assecondare la preferenza manifestata dalle famiglie per la seconda lingua spagnola a scapito della lingua francese;
8. che, infatti, dalla lettura della relazione elaborata dal referente per l'orientamento in entrata, Prof. Fontana e, più precisamente, nella sezione "esito delle iscrizioni", si evince chiaramente che per l'anno scolastico 2020/2021 - nelle classi ove è previsto l'insegnamento della II lingua comunitaria (quelle dell'indirizzo "AFM", "Turistico" e "SIA sportivo") - risultano 170 iscritti,



mentre nell'anno scolastico 2019/2020 il numero di iscritti è stato di 155 e, quindi, ben inferiore (docc. 5 e 5 bis);

9. che la Ricorrente ha, comunque, dovuto presentare, in data 28 maggio 2020, domanda di trasferimento che, però, è stata "condizionata": la Professoressa Cantini ha chiesto espressamente che la sua domanda venga annullata se in fase di mobilità dovesse liberarsi una cattedra presso l'ITCG "Fermi" (doc.6);
10. che la scelta di presentare domanda condizionata dipende dal fatto che la Ricorrente è madre di una bambina di soli 4 anni della quale, durante i giorni feriali, si occupa in via esclusiva;
11. che, infatti, il padre della bambina risiede e lavora a Grosseto e si ricongiunge alla figlia esclusivamente nel fine settimana;
12. che l'unica persona che potrebbe occuparsi della bambina è la madre della Ricorrente che, però, ha 87 anni;
13. che l'ITCG "E. Fermi" è situato a poche centinaia di metri (circa 700 metri) dall'abitazione della ricorrente, ma, soprattutto, dalla scuola dell'infanzia frequentata dalla bambina (circa 900 metri) e ciò permette, alla Sig.ra Cantini, di gestire con maggior agevolezza la sua - non facile - situazione familiare;
14. che la domanda è stata altresì "condizionata" poichè [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
15. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
16. [REDACTED]
[REDACTED]
17. che in data 5 giugno 2020, a seguito della avvenuta comunicazione del provvedimento di "docente perdente posto" ed in vista della riunione del Collegio dei docenti - convocato per il pomeriggio stesso anche per discutere e deliberare in ordine alla formazione delle classi e all'assegnazione alle stesse dei docenti - la Ricorrente ha inviato una email di diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale della Provincia di Pisa (in seguito, per brevità, anche "USP di Pisa") ed al Dirigente Scolastico chiedendo di essere reintegrata nei propri diritti (doc. 8);
18. che, in particolare, la Ricorrente ha evidenziato quanto segue: *"Come previsto anche nel verbale approvato in sede di Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2019, nella parte relativa*



alle “Precisazioni finali”, rispetto alla seconda lingua comunitaria la richiesta delle classi (a febbraio) avviene sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizioni: di norma prevale la maggioranza, sempreché non si determinino esuberi a livello di istituto/provincia. Per la formazione delle classi che prevedono lo studio della seconda lingua è accaduto, invece, che le scelte dei genitori siano prevalse rispetto alla salvaguardia della titolarità della cattedra dei docenti di ruolo. Ciò in violazione delle disposizioni del DPR n. 81/2009 e dei principi più volte espressi dalle circolari ministeriali sugli organici. Nel ribadire che la scelta delle famiglie degli studenti dovrebbe essere marginale rispetto alla tutela dei docenti di ruolo (i cui diritti non possono essere messi in discussione dai gusti soggettivi dei genitori) con la presente chiede formalmente di essere reintegrata nei miei diritti attraverso l'adozione di ogni provvedimento utile allo scopo. In caso contrario si vedrà costretta, suo malgrado, a rivolgersi ad un legale per meglio tutelare le proprie ragioni.”

19. che alla suddetta comunicazione è seguita risposta via email da parte del Dirigente Scolastico, che testualmente si riporta: *“Non essendo pervenute specifiche indicazioni sui perdenti posto a livello Provinciale (ex DOP) sulla Sua Classe di Concorso AA24 (Francese), ed essendo il richiamo al D.P.R. n. 81/2009 (art. 14) riferito alla tutela dei soprannumerari per la sola Scuola Secondaria di I grado, il passaggio di cui al Regolamento interno sulla formazione delle Classi, come dalla stessa Docente richiamato “Rispetto alla II Lingua Comunitaria, la richiesta delle classi (a febbraio) avviene sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizioni: di norma prevale la maggioranza, sempreché non si determinino esuberi a livello di Istituto/Provincia” non può trovare applicazione in quanto le scelte delle famiglie sono prioritarie”* (doc. 9);
20. che a tale ultima comunicazione la Ricorrente, sempre in data 5 giugno u.s., ha prontamente risposto facendo presente come *“la priorità della scelta delle famiglie a scapito della tutela della titolarità del docente di ruolo non si rinvenga in alcuna fonte normativa, ivi incluso il Regolamento interno sulla formazione delle classi”* (doc. 10);
21. che, alla suddetta email, il Dirigente Scolastico non ha dato seguito;
22. che l’USP di Pisa non ha mai inviato alcun riscontro, nonostante il sollecito inoltrato dalla Sig.ra Cantini in data 11 giugno con cui si chiedeva all’Ufficio, nella persona della referente Dott.ssa Carlesi, di prendere una posizione in merito (doc. 11);
23. che, con decreto n. 1736 del 15/06/2020, pubblicato in pari data, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - ambito territoriale della Provincia di Pisa determinava la dotazione organica e il prospetto organico, titolarità e disponibilità del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Pisa per l’anno scolastico 2020/2021;
24. che, per quanto concerne l’ITGC “Fermi” il suddetto decreto - sulla base dell’elaborazione



formulata dal Dirigente Scolastico - ha previsto, per l'insegnamento della lingua spagnola, la formazione di n. 3 cattedre interne (COI) e di n. 1 cattedra esterna (COE) così composta: 12 ore presso l'ITCG Fermi di Pontedera e 6 ore presso l'ITCG Niccolini di Volterra, mentre, per l'insegnamento della lingua francese, la formazione di n. 4 cattedre interne (doc. 12);

25. che detta previsione, per quanto riguarda la classe di concorso AA24 - francese, ha determinato la perdita della titolarità di cattedra della Ricorrente presso l'ITCG "E. Fermi" di Pontedera (cfr. doc. 12 pagg. 47, 48 dell'allegato);
26. che, difatti, presso l'ITCG "Fermi" sono presenti 5 docenti titolari di lingua francese e la Ricorrente risulta essere ultima in graduatoria;
27. che, pertanto, a seguito della formazione delle 4 cattedre interne di 18 ore per la lingua francese, sono residue solo 6 ore, numero insufficiente alla costituzione di una ulteriore cattedra;
28. che la nuova cattedra esterna (COE) di spagnolo, invece, sarà coperta da supplenti dato che, nell'Istituto, sono presenti solo tre insegnanti di spagnolo di ruolo che ricoprono già insegnamenti di 18 ore;
29. che, in particolare, saranno create n. 4 classi prime di spagnolo (una per l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", una per l'indirizzo "Sportivo" e 2 per l'indirizzo "Turistico") e n. 3 classi prime di francese (una per l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", una per l'indirizzo "Sportivo" e una per l'indirizzo "Turistico");
30. che, in esito alla presentazione di domanda di mobilità condizionata, il MIUR, con mail del 29 giugno 2020, ha comunicato alla ricorrente che *"per l'a.s. 2020/2021, ha ottenuto il trasferimento provinciale presso: PITD070007 - Carlo Cattaneo Via Catena 3, San Miniato (56027), TIPOLOGIA DI POSTO: NORMALE"*, formalizzando così l'assegnazione definitiva di quest'ultima presso l'ambito territoriale indicato (solo e addirittura) come penultima preferenza all'interno della domanda di mobilità condizionata (doc. 13).

Tutto quanto sopra premesso, la Sig.ra Cantini Francesca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata con il presente atto propone formalmente

RICORSO

per la sospensione, anche *inaudita altera parte*,

- del sopra citato decreto n. 1736 - emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale della provincia di Pisa, emesso in data 15/06/2020, pubblicato sul relativo sito istituzionale in data 15/06/2020 - concernente la dotazione organica e il prospetto organico, titolarità e disponibilità del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Pisa per l'anno scolastico 2020/2021, che ha previsto - per quanto concerne la classe di concorso AA24 dell'Istituto ITGC "E. Fermi"- sulla base



dell'elaborazione formulata dal Dirigente scolastico, la formazione di 4 nuove prime classi di spagnolo e solo 3 prime classi di francese (cfr. doc. 12),

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto poiché ingiusti, illegittimi e gravemente lesivi e, pertanto, meritevoli di essere annullati e/o disapplicati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Come evidenziato in premessa l'ITCG "Fermi" di Pontedera - nella composizione dell'organico del personale docente - ha inteso incrementare le ore di insegnamento della lingua spagnola a sfavore della docenza della lingua francese.

Il problema è che ciò è avvenuto senza tener conto della presenza - all'interno dell'Istituto stesso - della cattedra di ruolo già esistente della Ricorrente.

Difatti, come già illustrato, la Prof.ssa Cantini è docente di ruolo di lingua francese (peraltro prima lingua comunitaria dopo l'inglese) e l'insegnamento della lingua spagnola, in favore del quale è stato elaborato l'organico di diritto in questa sede impugnato, sarà coperto mediante incarico conferito a supplenti.

Orbene, è noto come, in materia di determinazione degli organici, la normativa di riferimento sia costituita *in primis* dal DPR n. 81/2009 e dalle circolari del Ministero dell'Istruzione annualmente emanate al fine di disporre le istruzioni operative per gli Uffici Scolastici Regionali circa le assegnazioni in tutti i gradi di scuola.

Ora, la **nota del Ministero dell'Istruzione n. 487 del 10 aprile 2020** (doc. 14), avente ad oggetto ***"Dotazioni organiche del personale docente per l'anno 2020/2021"***, nel paragrafo ***"Istruzione secondaria di secondo grado"*** indica chiaramente le istruzioni operative da seguire nella definizione dei relativi organici: ***"L'offerta dell'insegnamento di L2 (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera sono accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà"***.

La citata nota, peraltro, non fa che riportare fedelmente quanto previsto dal **D.P.R. n. 81 del 2009** - avente ad oggetto ***"Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola"*** - che all'art. 14, comma 2, dispone: ***"L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di***



trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà'."

Orbene, sebbene tale disposizione - entrata in vigore nel luglio del 2009 - faccia riferimento all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado, si ritiene che debba essere applicata anche con riferimento alla scuola secondaria di II grado e ciò per le ragioni che di seguito saranno esposte.

Come noto la scuola secondaria di II grado si distingue in: licei, istituti tecnici, istituti professionali.

Per quanto concerne gli istituti tecnici - che è il caso che ci occupa - occorre evidenziare come, per i percorsi del settore economico, sia prevista l'obbligatorietà dello studio della seconda lingua comunitaria (cfr. All. B, DPR n. 88/2010, doc. 15).

Quindi gli studenti che sceglieranno gli indirizzi del settore economico dovranno studiare la seconda lingua comunitaria al pari degli studenti che frequentano la secondaria di I grado con la conseguenza che il docente delle "superiori" dovrà ricevere la medesima tutela del docente delle "medie".

Ed invero, come affermato dalla recente giurisprudenza formatasi su casi analoghi a quello di cui si discute (cfr. ordinanza del Tribunale di Fermo del 15 marzo 2013 e sentenza del Tribunale di Lanciano n. 11/2019, docc. n. 16 e 17), la normativa sopra richiamata ha una precisa *ratio*: *"tutelare la titolarità di cattedra di docenti in ruolo, arginando la rincorsa alle mode ed alle richieste delle famiglie per l'attivazione di nuove lingue"*.

Sostenere - come vorrebbe il Dirigente scolastico - che la previsione di cui all'art. 14 del DPR n. 81 del 2009 non possa trovare applicazione con riferimento ai docenti della scuola secondaria di II grado, porterebbe alla conclusione a dir poco assurda che la titolarità di un insegnante della scuola secondaria di I grado merita di essere tutelata, mentre la titolarità di un insegnante della scuola secondaria di II grado non merita di essere tutelata (!).

Ciò condurrebbe ad una paradossale disparità di trattamento tra insegnanti, del tutto ingiustificata, e ad una conseguente lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della nostra Costituzione.

In una prospettiva ermeneutica che ne consenta un'interpretazione estensiva, l'art. 14, comma 2, del DPR n. 81/2009 sopperisce ad una lacuna normativa in tema di tutela della titolarità dei docenti di seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di II grado.

Pertanto, vi è un'altra argomentazione a sostegno della tesi secondo cui l'art. 14 in questione



debba trovare applicazione anche con riferimento ai docenti della scuola secondaria di II grado. La normativa in esame, infatti, non ha solamente l'obiettivo di salvaguardare la titolarità dei docenti in servizio, ma mira altresì ad evitare un inutile aggravio di spese per l'erario.

E' evidente, infatti, come non abbia alcun senso - in presenza di docenti soprannumerari (o destinati a diventarlo) - proporre ulteriori lingue comunitarie o la creazioni di ulteriori classi - con conseguente necessità di nuove assunzioni - quando risultano già in servizio, come nel nostro caso, docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno comunque diritto di essere retribuiti (sul punto, cfr. Sentenza del Tribunale di Lanciano, doc. 17).

Ebbene, sarebbe del tutto illogico evitare tale inutile aggravio di spese per l'erario con riguardo alla scuola secondaria di I grado ed ammetterlo, invece, con riguardo alla scuola secondaria di II grado.

In aggiunta a ciò si evidenzia come la stessa nota 487 del 10 aprile 2020 (cfr. doc. 14) sopra citata salvaguardi l'esigenza di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente: *“i Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall'esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente;”*.

Ancora, con specifico riferimento alla determinazione dell'organico nella scuola secondaria di secondo grado, il Ministero prevede chiaramente che *“l'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come **fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica**”*.

Pertanto è lineare come la tutela della titolarità dei docenti di ruolo nell'Istituto di appartenenza costituisca elemento di fondamentale importanza nella determinazione dell'organico e che tale diritto sia stato violato dal provvedimento di approvazione dell'organico che in questa sede si impugna.

L'Istituto, nel comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale la previsione dell'organico di diritto delle classi, avrebbe dovuto tutelare la titolarità della cattedra esistente, procedendo in primis a formare un numero idoneo di prime classi di francese, cioè la classe della lingua della docente titolare.

L'offerta formativa delle scuole in generale - siano esse di I o II grado - non può, infatti, essere elaborata a prescindere dalla dotazione organica assegnata alla scuola stessa: per prima cosa occorre utilizzare i docenti in servizio e - solo successivamente - si potrà pensare di allargare o modificare l'offerta formativa, ciò indipendentemente dal fatto che la nuova cattedra sia stata o meno creata *ex novo*.

Del resto lo stesso Consiglio di Istituto del “Fermi” di Pontedera (cfr. punto e) delle



“precisazioni finali” della delibera n. 27 2019/2020, doc. 18) all’unanimità, ha adottato i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e di formazione delle classi prime e terze prevedendo che: *“Rispetto alla II Lingua Comunitaria, la richiesta delle classi (a febbraio) avviene sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizioni: di norma prevale la maggioranza, sempreché non si determinino esuberi a livello di Istituto/Provincia”*.

Orbene, anche tale disposizione interna è stata disattesa.

E’ importante, peraltro, sottolineare che - come evidenziato in molte Circolari Ministeriali (*ex pluris*, nn. 18/2013; n.61/2012, doc. 19) - le situazioni di soprannumerarietà di cui parla l’art. 14 non debbano potersi determinare neanche in prospettiva con ciò affermando, quindi, che è irrilevante l’attualità del pregiudizio essendo, invece, sufficiente - ai fini della violazione della normativa - anche la mera potenzialità dello stesso.

Nel caso di cui si discute, tuttavia, si è preferito - così come dichiarato dallo stesso Dirigente Scolastico nella mail del 5 giugno 2020 (cfr. doc. 9) - modellare l’offerta formativa sulla base delle preferenze manifestate dalle famiglie degli studenti.

In altre parole si è voluto “accontentare” le richieste delle famiglie in sede di iscrizione, anche a costo di determinare una condizione di soprannumerarietà a scapito della Prof.ssa Cantini. Tutto ciò senza tenere in giusta considerazione il fatto che gli studenti della scuola pubblica e le loro famiglie non sono *clienti*, bensì *utenti*, e il piano dell’offerta formativa di Istituto deve quindi trovare un giusto temperamento con la tutela della titolarità (e dei diritti in generale) dei docenti di ruolo *in primis*, nonché con il contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica.

E’, peraltro, noto che le scelte operate dalle famiglie degli studenti in sede di iscrizione non sono per nulla vincolanti ai fini della formazione delle classi e ciò, a maggior ragione, in presenza di docenti titolari. Infatti laddove l’art. 14 parla di “offerta della seconda lingua comunitaria” è evidente che, con il termine “offerta” intenda la creazione di prime classi in relazione alle quali la scuola instaura con le famiglie degli alunni che si vanno ad iscrivere una dialettica in termini di indicazione delle seconde lingue comunitarie che la scuola stessa offre ed in relazione alle quali le famiglie possono operare solo scelte opzionali, non vincolanti per l’Istituto.

In altre parole, come ben emerge dal testo della nota ministeriale sopra citata, la tutela della titolarità del docente di ruolo è un fine primario che gli Uffici Scolastici territoriali devono garantire nell’ambito della definizione degli organici.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, il provvedimento oggetto del presente ricorso non può che considerarsi illegittimo, dal momento che ha in concreto dato luogo ad una ipotesi di illegittima formazione delle cattedre in violazione della normativa sopra richiamata.



La Prof.ssa Cantini, nel successivo giudizio di merito, intende ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione/revoca del provvedimento relativo alla composizione dell'organico del personale docente adottato per l'anno scolastico 2020/2021 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto ITCG Fermi di Pontedera, come approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale della Provincia di Pisa con decreto n. 1736 del 15/06/2020 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, con conseguente condanna delle parti convenute al ripristino del suo orario di insegnamento di 18 ore presso l'Istituto "Fermi" di Pontedera.

In via cautelare intende ottenere un provvedimento che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., ordini alle parti convenute l'immediato ripristino del suo orario di insegnamento di 18 ore presso l'Istituto "Fermi" di Pontedera.

A tal proposito si fa presente che, in casi analoghi a quello in esame, stante l'assenza di procedimenti cautelari tipici, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ove ricorrano le condizioni di *fumus* e *periculum*, il rimedio ex art. 700 c.p.c. sia quello maggiormente funzionale a garantire la tutela dei diritti dell'insegnante che vede pregiudicata la titolarità di cattedra. Nella nostra ipotesi è evidente la sussistenza delle condizioni di *fumus* e *periculum*.

Quanto al *fumus boni iuris*.

Come emerge dalla premessa nonché dai motivi enunciati in diritto, appare allo stato verosimile che la Ricorrente, nel giudizio di merito, possa conseguire la pronuncia di dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato e la sua conseguente disapplicazione e/o annullamento.

Quanto al *periculum in mora*.

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dalla Ricorrente merita accoglimento in Questa Sede in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla stessa dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

Il *periculum* è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza della Ricorrente - e soprattutto tra l'asilo della figlia - e la nuova sede di servizio che le è stata assegnata; è evidente il disagio che patirebbe la Sig.ra Cantini, costretta a riorganizzare la propria vita familiare.

Come già precisato la Ricorrente si trova da sola a gestire la propria figlia di 4 anni - l'aiuto dell'anziana mamma è davvero saltuario - e la presa di servizio presso la nuova sede costringerebbe la Sig.ra Cantini ad affrontare notevoli sacrifici.

[REDACTED]

[REDACTED] Si potrebbe controbattere che la Sig.ra Cantini potrebbe spostarsi in treno, tuttavia, anche questa situazione non è



agevole: sorvolando sul fatto - ahimè noto - che spesso i treni non sono in orario, occorre segnalare che tra la scuola (Via Catena, n. 3) e la stazione di San Miniato (Via San Miniato Basso) vi è una distanza di ben 3,9 Km, il che significa - come suggerisce il calcolatore del percorso più veloce di Google Maps - 35 minuti a piedi o 29 minuti utilizzando un autobus (nella speranza che sia puntuale e che non vi sia troppo traffico!).

Si tratta di distanze e tempi che di per sé non sono insuperabili, tuttavia, lo diventano per chi, come la Ricorrente, ha una bambina molto piccola da gestire da sola.

Ancora, in caso di trasferimento del lavoratore, la Giurisprudenza ha statuito che è esperibile il procedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e che, ai fini della configurabilità del *periculum in mora*, deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione familiare e sociale acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro.

In tal senso si ritiene idonea a configurare il *periculum in mora* l'impossibilità per la lavoratrice di far valere in via ordinaria i suoi diritti, impossibilità data dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo.

Pertanto, indipendentemente dalle circostanze innanzi rappresentante, di per sé già sufficienti a provare la sussistenza del *periculum* e a condurre all'accoglimento del ricorso, deve essere rappresentata come - in ogni caso - i tempi processuali connaturati al giudizio ordinario potrebbero di fatto privare di interesse l'intera azione, nel caso in cui la Ricorrente, trascorso l'anno scolastico venisse riammessa presso l'Istituto "Fermi", avendo presentato domanda di trasferimento condizionata.

A tal proposito corre l'obbligo rilevare che, per il futuro, sarà incerto - in quanto determinato da variabili talora occasionali e di difficile previsione - per la Ricorrente ottenere il trasferimento nella sede spettante.

Orbene, il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio della lavoratrice di perdere definitivamente il diritto di ottenere la sede richiesta nel caso in cui non venga riconosciuta la possibilità di ottenere l'invocata misura cautelare.

Infine si fa presente che la Ricorrente si troverà ingiustamente allontanata da quelle classi ove vi sono alunni che la attendono per l'inizio del nuovo anno scolastico. In tal senso emerge, altresì, come il provvedimento impugnato abbia violato il criterio della continuità didattica: la docente Cantini, che ben conosce le attitudini, competenze e capacità degli alunni, qualora la presente istanza non sia accolta, non avrà la possibilità di proseguire nel suo progetto didattico-programmatico.

Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai controinteressati *ex art. 151 c.p.c.*

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa il presente ricorso



dovrebbe essere notificato ai docenti che potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Tuttavia, per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che – effettivamente - potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati.

Conseguentemente, per la deducente difesa risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 cpc conferisce – com'è noto - a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).

Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti nelle graduatorie poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Francesca Cantini, come sopra rappresentata e



difesa,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, letto il presente il ricorso, Voglia:

- considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla Ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettere provvedimento, anche *inaudita altera parte*, di sospensione del provvedimento relativo alla composizione dell'organico del personale docente adottato per l'anno scolastico 2020/2021 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto ITCG Fermi di Pontedera, come approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale della Provincia di Pisa con decreto n. 1736 del 15/06/2020 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e per l'effetto, disporre l'immediato ripristino del diritto della Sig.ra Cantini Francesca a svolgere le 18 ore di insegnamento previste per la cattedra di lingua francese all'interno dell'Istituto ITCG Fermi di Pontedera per l'anno scolastico 2020/2021 e per i successivi;
- adottare, comunque e se del caso, quegli ulteriori e diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto reclamato dalla parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio.

Con autorizzazione a che le notifiche alle controparti avvengano tramite posta elettronica certificata.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. 4871c1 del 02/09/2013;
- 2) Decreto di conferma in ruolo del 02/09/2014;
- 3) Comunicazione di trasferimento al ITGC "Fermi" del 05/07/2016;
- 4) Comunicazione di provvedimento di docente perdente posto del 26/05/2020;
- 5) Relazione Prof. Fontana 2018/2019;
- 5 bis) Relazioni Prof. Fontana 2019/2020;
- 6) Domanda di trasferimento condizionata del 28/05/2020;
- 7) Certificato medico;
- 8) Mail di diffida della Prof.ssa Cantini del 05/06/2020;
- 9) Mail di risposta del DS del 05/06/2020;
- 10) Mail di risposta al DS della Prof.ssa Cantini del 05/06/2020;
- 11) Sollecito della Prof.ssa Cantini all'USP del 11/06/2020;
- 12) Decreto n. 1736 del 15/06/2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Pisa - concernente la dotazione organica ed il relativo "prospetto organico, titolarità e disponibilità del personale docente" degli istituti di istruzione



secondaria di II grado della provincia di Pisa per l'anno scolastico 2020/2021;

13) Comunicazione di trasferimento del 29/06/2020;

14) Nota del Ministero dell'Istruzione n. 487 del 10 aprile 2020;

15) All. B DPR 88/2010;

16) Ordinanza Tribunale di Fermo del 15/03/2013;

17) Sentenza del Tribunale di Lanciano n. 11 del 28/01/2019;

18) Delibera n. 27 del 2019/2020 del Collegio di Istituto del ITGC "Fermi" di Pontedera

19) Dichiarazione situazione reddituale

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione anche all'esito delle difese avversarie.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 DPR 115/02 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e che è esente dal pagamento del contributo unificato poiché il nucleo familiare della parte ricorrente possiede un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte la soglia di cui all'art. 76 e ss DPR 115/2002, come da dichiarazione reddituale che si deposita.

Carrara - Pisa, 23/07/2020

Avv. Tilde Baratta

